Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 marzo 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 73 DEL 29 MARZO 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **Ministero delle finanze e del tesoro - Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 43ª estrazione di cartelle speciali 3,75 %.

(1596)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 marzo 1947, n. 140.

Proroga del termine di funzionamento delle Sezioni speciali di Corte d'Assise.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, n. 194;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine di funzionamento delle Sezioni speciali di Corte d'Assise, per i procedimenti in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, è prorogato fino al 30 giugno 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — SFORZA — SCELBA — CAMPILLI — GASPAROTTO — GONELLA — SERENI — SEGNI — FERRARI — CACCIATORE — MORANDI — ROMITA — VANONI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti addì 27 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 142. — FRASCA.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 marzo 1947, n. 141.

Ulteriore proroga di efficacia delle norme sulla stampa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, che detta norme sulla disciplina della stampa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, riguardante la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 165, il decreto legislativo 29 luglio 1946, n. 47, ed il decreto legislativo 20 ottobre 1946, n. 242, concernenti la proroga della efficacia delle norme sulla stampa;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni del regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, concernenti la disciplina della stampa durante lo stato di guerra, prorogate fino al 31 marzo 1947 dal decreto legislativo 20 ottobre 1946, n. 242, continuano ad avere efficacia fino all'entrata in vigore della legge sulla stampa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° aprile 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti addì 27 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 143. — FRASCA.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1947, n. 142.

Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allegato I, che modifica il regime fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236, che modifica il re-

gime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 116, che modifica il regime fiscale degli spiriti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le aliquote d'imposta di fabbricazione e quelle della corrispondente sovrimposta di confine previste dall'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236, per i seguenti prodotti petroliferi, sono modificate come appresso:

Oli greggi, di petrolio naturali:

1) da usare direttamente come combustibili (voce della tariffa 643-a-1):
- *a*) nelle caldaie e nei forni . . . L. 50 per q.le
- *b*) nei motori . . . . . . » 1275 »

2) per altri usi (voce 643-a-3) . . » 2145 »
- benzina (voce 643-b-1) . . . . » 4000 »
- acqua ragia minerale (voce 643-b-2) . . . » 3300 »
- petrolio (voce 643-b-3) . . . » 3100 »

Oli di gas:

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b-4-*alfa*):
- *a*) con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15° C. L. 2145 per q.le
- *b*) con densità superiore a 0,890 alla temperatura di 15° C. . » 1275 »

2) per altri usi (voce 643-b-4-*beta*). » 2325 »

Lubrificanti:

1) oli bianchi (voce 643-b-5-*alfa*) L. 4000 per q.le
2) altri (voce 643-b-5-*beta*) . . . » 4000 »

Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio, naturali, degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di ligniti, di torba, di schisti e simili:

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b-6-*alfa*):
- *a*) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:
  - *alfa*) densi . . . . L. 50 per q.le
  - *beta*) fluidi . . . . » 50 »

più L. 10 per ogni unità percentuale di oli distillanti fino a 300° eccedente il 20 %, ma non il 30 % per quintale;
- *b*) nei motori . . . . » 1275 »

2) per altri usi (voce 643-b-6-*gamma*). . . . . » 2145 »

Vaselina:
- *a*) naturale . . . . L. 600 per q.le
- *b*) artificiale a base di paraffina . . . . » 2500 »

Ozocerite greggia . . . . » 80 »
Ceresina . . . . » 200 »

Art. 2.

Le nuove misure di imposta, stabilite con il precedente articolo, si applicano anche sui prodotti che abbiano già assolto le precedenti aliquote di imposta e che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino nei recinti e nei locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nonchè sui prodotti comunque viaggianti con bollette di cauzione.

A tal uopo le ditte dovranno fare denuncia delle quantità detenute o viaggianti alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

La tabella *B* di cui all'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236, allegata al decreto stesso, è sostituita dalla seguente:

TABELLA *B*.

Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili (voce 643 della tariffa dei dazi doganali), da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale Lire
643-b-1	Oli di petrolio, ecc., altri, benzina: consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale	1.660
643-b-2	Oli di petrolio, ecc., altri, acqua ragia minerale: consumati nella fabbricazione delle vernici	1.440
643-b-3	Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio: consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale	1.320
643-b-4 6	Oli di petrolio, ecc., altri (oli da gas residui della lavorazione): consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale	Densità da 0,850 a 0,890 594
	impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	Densità superiore a 0,890 339

Art. 4.

La differenza delle imposte dovute in base agli articoli 1 e 2 del presente decreto ed agli articoli 5 e 6 del

21 marzo 1947, n. 116, dovrà essere versata nella competente Sezione provinciale di tesoreria entro 30 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulle somme dovute e non versate tempestivamente sarà applicata una indennità di mora del 6 %.

Art 5.

In caso di mancata o inesatta denuncia da presentarsi agli effetti dell'art. 2 del presente decreto e degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 116, si applica la pena pecuniaria nella misura dal doppio al decuplo della differenza di imposta dovuta sulle quantità non denunciate.

Art. 6.

In quanto non diversamente stabilito col presente decreto, restano ferme le norme che disciplinano il regime fiscale dei prodotti petroliferi.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 150. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1947.

Convalida degli atti amministrativi emanati dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dei mobilitati civili e di altre categorie di lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visti i decreti Ministeriali 19 gennaio 1939 e 27 settembre 1940, relativi alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti dello Stato;

Vista la nota del 12 ottobre 1943, n. 6447, con la quale l'allora Ministero delle corporazioni, d'accordo con quello delle finanze, autorizzava l'Istituto nazionale infortuni ad effettuare, col sistema della gestione per conto dello Stato, l'assicurazione contro gli infortuni degli operai italiani ingaggiati direttamente dai comandi germanici per lavori da eseguirsi entro il territorio italiano;

Viste le disposizioni emanate dal governo della sedicente repubblica sociale italiana di cui al decreto del Capo del Governo 15 novembre 1944, ed ai decreti del Ministero dell'economia corporativa 20 settembre e 24 novembre 1944, con le quali l'Istituto nazionale infortuni era chiamato ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nei confronti, rispettivamente, delle seguenti categorie di « mobilitati civili »:

a) addetti alle opere di sgombri, riparazioni, costruzioni, determinate da fatti di guerra o di necessità di difesa bellica fatte eseguire sia da autorità civili italiane, sia da comandi italo-germanici operanti sul territorio metropolitano;

b) addetti ai lavori di fortificazione nel Nord effettuati dalle autorità militari italiane o germaniche;

c) addetti a lavori di difesa territoriale assunti dall'Impresa 2411 e dalla Impresa Testa;

Viste le note 9 novembre 1944 e 11 gennaio 1945, con le quali il Ministero dell'economia corporativa prescriveva che l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nei confronti dei lavoratori dipendenti rispettivamente dall'Ispettorato militare del lavoro e dai comandi militari germanici per lavori di riattivazione delle linee e mezzi di trasporto in seguito ad offese belliche, dovesse essere effettuata dall'Istituto nazionale infortuni col sistema della gestione per conto dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1946 dei termini per la dichiarazione di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472, che proroga i termini al 31 marzo 1947;

Ritenuta la necessità di garantire la corresponsione delle prestazioni assicurative ai lavoratori sopradetti da parte dell'Istituto nazionale infortuni nonchè di garantire all'Istituto stesso il rimborso delle spese relative;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati tutti gli atti amministrativi emanati in base alle sopra citate disposizioni dal governo della sedicente repubblica sociale italiana.

Art. 2.

Le somme erogate o da erogarsi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per prestazioni assicurative in dipendenza di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, verificatisi in danno ai lavoratori di cui alle sopra dette categorie, sono rimborsate dallo Stato.

Art. 3.

Sono altresì rimborsate dallo Stato le somme erogate o da erogarsi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per prestazioni assicurative ai lavoratori che abbiano subito infortunio in occasione di lavoro prestato per ordine, comunque emanato dalle autorità civili e dalle autorità militari italiane o germaniche, nel territorio soggetto al governo della sedicente repubblica sociale italiana.

Art. 4.

Gli eventuali contributi comunque introitati dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutte le sopraindicate categorie di lavoratori, quali potranno risultare dai documenti contabili da trasmettersi dall'Istituto predetto per ottenere il rimborso delle prestazioni erogate, saranno conteggiati a scomputo dell'importo globale delle prestazioni stesse.

Roma, addì 20 gennaio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 5, foglio n. 129. — BRUNO

(1577)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1947.
Nuova misura degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico registro automobilistico.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del citato regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 700, che approva le nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, che approva nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti di cui sopra;

Decreta:

E' approvata l'acclusa tabella che stabilisce l'ammontare dei diritti e degli emolumenti da corrispondersi all'Automobile Club d'Italia per le formalità inerenti alla tenuta del Pubblico registro automobilistico e per il rilascio dei relativi certificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1947
Registro Finanze n. 4, foglio n. 284. — LESEN

ALLEGATO A.

Tabella degli emolumenti
dovuti agli Uffici del pubblico registro automobilistico

Art. 1. — Prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico registro automobilistico:
a) autovetture, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assimilabili ovvero rimorchi, per ogni formalità . . . . L. 250
b) motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e veicoli ad essi assimilabili, per ogni formalità . . » 150
c) trattrici agricole per ogni formalità . . » 90

Art. 2. — Rinnovazione dell'iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico registro automobilistico in seguito a trasferimento da una ad altra provincia o in seguito a rilascio di nuova licenza o autorizzazione alla circolazione:
a) per gli autoveicoli indicati al n. 1, lettera a), per ogni formalità . . . . L. 250
b) per i motocicli motocarrozzette, ecc., indicati al n. 1, lettera b), per ogni formalità . . . . » 150
c) per le trattrici agricole, per ogni formalità . » 90

Art. 3. — Annotazione dei trasferimenti di proprietà e delle radiazioni qualunque sia la specie degli autoveicoli, per ogni formalità . . . . L. 90

Art. 4. — Rettifica dell'iscrizione di proprietà, rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti e della residenza del proprietario, per ogni formalità . . . L. 70

Art. 5. — Annotazione della costituzione di una garanzia sull'autoveicolo iscritto:
a) se l'ammontare del credito garantito non supera L. 100.000, per ogni formalità . . . . . . L. 250
b) se l'ammontare del credito garantito supera le L. 100.000, per ogni formalità . . . . . L. 400

Art. 6. — Annotazione della cessione, riduzione, restrizione, rinnovazione o cancellazione della garanzia; della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni nei rapporti aventi per oggetto la garanzia costituita, per ogni formalità . . . . . . L. 90

Art. 7. — Ispezione del Pubblico registro, per ogni ispezione concernente un solo autoveicolo . . . . . L. 50

Art. 8. — Ispezione dei titoli e delle note conservate nel fascicolo di inserzione riferentesi ad un solo autoveicolo, per ogni ispezione . . . . L. 50

Art. 9. — Copia delle iscrizioni ed annotazioni riferentesi ad un autoveicolo, certificato conforme dal conservatore del Pubblico registro automobilistico:
per ogni articolo . . . . L. 25
con un minimo di ogni copia rilasciata di . . » 100

Art. 10. — Certificato negativo riguardante la costituzione di garanzia sull'autoveicolo:
per ogni certificato . . . . L. 80

Art. 11. — Copia integrale autentica del foglio del Pubblico registro, rilasciata ai fini del trasferimento dell'iscrizione, compreso il diritto di scritturazione, per ogni copia . L. 150

Art. 12. — Formazione e rilascio della copia autentica degli atti e documenti depositati in originale negli archivi del Pubblico registro automobilistico
a) diritto fisso per ciascun atto . . . L. 70
b) diritto di scritturazione, per ogni facciata o porzione . . . . » 25

Art. 13. — Copia delle note, delle dichiarazioni e dei certificati di origine, depositati in originale negli archivi del Pubblico registro automobilistico:
a) diritto fisso per ogni copia . . . L. 70
b) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione . . . . » 25

Art. 14. — Iscrizione della proprietà, rinnovazione della iscrizione, annotazione dei trasferimenti di proprietà e radiazione di autoveicoli:
diritto fisso di statistica per ciascuna formalità . L. 30

Art. 15. — Diritto fisso d'urgenza . . . . » 100

Il Ministro: CAMPILLI

(1582)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1947.
Convalida delle operazioni di temporanea importazione di soda caustica concesse in base al decreto della sedicente repubblica sociale italiana 30 giugno 1944, n. 432.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472, che prorogano i termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale;

Viste le leggi 20 gennaio 1941, n. 35, e 21 giugno 1942, n. 795, con le quali venne concessa, fino al 31 dicembre 1943, la importazione temporanea di soda caustica per la fabbricazione di fibre tessili artificiali;

Ritenuto che, per effetto del decreto della sedicente repubblica sociale italiana 30 giugno 1944, n. 432, la medesima agevolezza venne ripristinata a tempo indeterminato, autorizzando lo scarico delle emittende bollette doganali anche per la riesportazione di manufatti;

Riconosciuta la necessità di regolarizzare le scritture doganali relative alle operazioni di temporanea importazione consentite in base al citato decreto;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 112;

Decreta:

Sono convalidate le temporanee importazioni di soda caustica estera concesse fino al 25 aprile 1945, in base al decreto della sedicente repubblica sociale italiana 30 giugno 1944, n. 432.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1947
Registro Finanze n. 4, *foglio n.* 91.

(1583)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1947.
Salario medio convenzionale giornaliero per i barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori di tutto il territorio nazionale, riuniti in cooperative, carovane od associazioni, agli effetti della liquidazione delle indennità di inabilità temporanea.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di salari medi convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro;

Viste le note n. 15603 del 24 gennaio 1947 dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e n. 172 del 25 febbraio 1947 della O.G.I.L. Sindacato nazionale barrocciai ed ippotrasportatori, dalle quali risulta che per i barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane od associazioni, è stato concordato il salario medio convenzionale giornaliero da valere agli effetti della assicurazione infortuni su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Il salario convenzionale giornaliero per i barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori di tutto il territorio nazionale riuniti in cooperative, carovane od associazioni è fissato nella misura di lire cento, ferma restando la disposizione di cui al 3° comma dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 25 gennaio 1947, n. 14.

In esecuzione dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario, da assumere come base per la liquidazione delle indennità di inabilità temporanea, è uguale a trecento trecentosessantesimi del salario medio convenzionale ed il salario annuo, da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, si valuta uguale a trecento volte il predetto salario convenzionale.

Roma, addì 14 marzo 1947

p. *Il Ministro*: TOGNI

(1578)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1947.
Divieto al sig. Giovanni D'Orsi fu Vincenzo, promotore della costituenda ditta « C.O.A.N. » Cooperativa Ossigeno Acetilene Napoletana, con sede in Napoli, di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie presentate dal sig. Giovanni D'Orsi fu Vincenzo, in nome della costituenda ditta « C.O.A.N. » Cooperativa Ossigeno Acetilene Napoletana, con sede in Napoli, per allestire un impianto per la produzione di ossigeno compresso e di acetilene disciolto in bombole;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata la situazione dell'industria del ramo, in rapporto agli impianti già esistenti in Napoli;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Al sig. Giovanni D'Orsi fu Vincenzo, promotore della costituenda ditta « C.O.A.N. » Cooperativa Ossigeno Acetilene Napoletana, con sede in Napoli, è vietato allestire impianti per la produzione di ossigeno compresso e di acetilene disciolto, contenuti in bombole.

Roma, addì 21 marzo 1947

Il Ministro: MORANDI

(1545)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
859	31- 1-1947	17545 Gab.	Bolzano	Svolti Antonio fu Mattia	—	Kehrer	Konrater Crescenzia, moglie; Angela Erlacher moglie di Giacomo Kehrer e i di lui figli Carlo e Mario
860	Id.	17544 Gab.	Id.	Cantoni Simone fu Giuseppe	16- 5-1903 Marebbe	Winkler	Huber Emma, moglie; Giuseppe, Sigisfredo, Anna, Riccardo e Paolo, figli
861	3- 2-1947	12960 Gab.	Id.	Girardi Roberto fu Giordano (defunto)	8-10-1894 - Egna	Geier	Girardi Angela nata Martini, moglie; Carlo Roberto, Olga e Bruno, figli
862	31- 1-1947	17543 Gab.	Id.	Miriboni Giovanni fu Giovanni	4-12-1899 - Marebbe	Miribung	—
1123	1- 2-1947	15104 Gab.	Id.	Sini Giovanni fu Giovanni (defunto)	21- 4-1862 Caldaro	Sinn	Rohregger Gabriella, moglie; Ida e Paolo, figli; Maria, sorella, e il figlio di quest'ultima Paolo
1124	7- 2-1947	16620 Gab.	Id.	Lago Maria ved. Wiedorfer	30- 3-1866 Laion	Lageder	—
1125	Id.	13848 Gab.	Id.	Pezzi Giovanni fu Giuseppe	11- 8-1870 Selva dei Molini	Feichter	Luigia, Anna, Luigi, Ingenuino, Notburga, Maria e Ermanno, figli; Ingenuino e Adolfo, figli di Anna, nipoti; Marianna, figlia Luigia, nipote; Geltrude, figlia di Maria, nipote; Giuseppe della fu Sabina, nipote
1126	Id.	1160 Gab.	Id.	Moseri Narciso	19-10-1889 - Faida di Baselga (Trento)	Mosser	Buratti Assunta, moglie; Nerina, figlia
1127	8- 2-1947	16763 Gab.	Id.	Chiari Francesco fu Luigi	10- 9-1887 Versciaco	Kraler	Walder Maria, moglie; Maria, figlia e Ildeburga, figlia di quest'ultima, nipote
1128	Id.	15635 Gab.	Id.	Ellero Ottilia di Giuseppe	6-11-1901 - Glorenza	Hoeller	Gisella e Arrigo, figli
1130	7- 2-1947	9538 Gab.	Id.	Vitali Pietro fu Francesco	17- 5-1905 Barbiano	Wiedenhofer	Unterthiner Teresa, moglie; Teresa, figlia
1131	Id.	16622 Gab.	Id.	Lunzi Riccardo	8- 9-1905 Castagnè di Pergine	Lunz	Oliver Carmela, moglie; Ezio, Maria, Riccardo, Alma, Attilio, Giuseppe e Pietro, figli
1132	Id.	15634 Gab.	Id.	Bianchi Anna fu Sebastiano	27- 7-1888 Tesimo	Weiss	Berta, figlia
1133	10- 2-1947	1479 Gab.	Id.	Collini Luigi di Leonardo	9-10-1913 Caldaro	Pichler	—
1134	Id.	1679 Gab.	Id.	Raineri Guglielmo fu Giovanni	23- 1-1914 San Lorenzo in Pusteria	Rastner	—
1135	Id.	1448 Gab.	Id.	Marsagli Luigi	21- 6-1908 Sluderno	Marseiler	Muntetschiniger Caterina, moglie; Regina, Rosa, Gertrude e Francesco, figli
1136	Id.	968 Gab.	Id.	Bassi Francesco di Giuseppe	1- 9-1908 Cerves (Vipiteno)	Niedrist	Rossini Notburga, moglie; Ottone, Massimiliano e Francesco, figli
1184	7- 2-1947	13763 Gab.	Id.	Torinesi Orsola	—	Tscholl	Luigi, Giovanni, Giuseppe, Francesco, Domenica, Maria e Giuseppina, figli; Rosina, Eriberto e Annamaria, nipoti
1185	17- 2-1947	1603 Gab.	Id.	Ravina Edvige	6-10-1908 - Laices	Raffeiner	Antonio, Alberto, Francesco e Oscar, figli
1186	Id.	1548 Gab.	Id.	Tolleri Rodolfo di Carlo	2- 2-1912 Malè	Toller	Foraboschi Lietta, moglie; Renato e Franco, figli

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 9 dicembre 1946, relativo alla Ricostituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo « I.N.G.I.C. » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1947 a pag. 638, all'8° rigo del dispositivo, ove dice: « Omaggio rag. Luigi, ispettore . . »; deve invece dire: « Omaggio rag. Antonio, ispettore . . . . ».

(1584)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 marzo 1947 - N. 67

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	82,70
Id. 3,50 % 1902	83,30
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	91,475
Redimibile 3,50 % 1934	78,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,90
Id. 5 % 1936	92,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,475
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,525
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,25
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	96,125
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,525
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,65
Id. 5 % convertiti 1951	96,55

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per cinquantacinque posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo del personale di 2ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato riservato ai reduci.

In relazione all'art. 8 del decreto Ministeriale 05.9705/591 del 10 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese, registro n. 1, foglio n. 263 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 207 del 13 settembre 1946, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantacinque posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo del personale di 2ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, riservato agli aspiranti che rientrino nelle categorie indicate all'art. 1 del decreto medesimo (reduci, ex combattenti, ecc.), si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo a Bologna e Catania presso la Manifattura tabacchi, a Napoli presso l'Intendenza di finanza ed a Roma presso il Palazzo degli Esami, nei giorni 30 e 31 marzo 1947, alle ore 8 antimeridiane.

(1594)

Diario delle prove scritte del concorso per ventisei posti di vice segretario (gruppo A) nei Monopoli di Stato, riservato ai reduci.

In relazione all'art. 8 del decreto Ministeriale numero 05.907/435 del 10 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 28 dello stesso mese, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 265, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 dell'11 settembre 1946, col quale è stato indetto il concorso per esami per ventisei posti di vice segretari (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo amministrativo di prima categoria dei Monopoli di Stato, riservato ai reduci, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma nel Palazzo degli Esami, sito in via Girolamo Induno, nei giorni 21, 22 e 23 aprile 1947, alle ore 8,30. Il successivo giorno 24 aprile 1947, avrà luogo la prova facoltativa di lingue estere.

(1574)

Diario delle prove scritte del concorso per ventidue posti di vice segretario (gruppo A) nei Monopoli di Stato.

In relazione all'art. 8 del decreto Ministeriale numero 05.11325/445 del 19 settembre 1946 registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre successivo, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 309, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 29 ottobre 1946, col quale è stato indetto il concorso per esami per ventidue posti di vice segretario (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo amministrativo di prima categoria dei Monopoli di Stato, si comunica che le prove scritte del concorso stesso, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli Esami, sito in via Girolamo Induno, nei giorni 5, 6 e 7 maggio 1947, alle ore 8,30. Il successivo giorno 8 maggio 1947, avrà luogo la prova facoltativa di lingue estere.

(1573)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.